



Città di
Paderno Dugnano
Provincia di Milano

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2000 – norma 7.5
Certificato CSQ N. 9159.CMPD
del 30/04/2004

T	P51	MD01	Rev. 2
---	-----	------	--------

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Processo trasversale a tutti i settori
segreteria.affarigenerali@comune.paderno-dugnano.mi.it

Regolamento Comunale per le Attività Funebri e Cimiteriali

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 7 del 22/01/2007

Esecutivo dal _____

Firmato

Il Presidente

Umberto Zilioli

Firmato

Il Segretario Generale

Paolo Codarri

INDICE**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E
COMPETENZE***CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E
COMPETENZE*

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Disposizioni di legge e di
regolamento per la polizia mortuaria

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

*CAPO II – GRATUITÀ ED ONEROSITÀ
DEI SERVIZI*

Art. 6 - Servizi gratuiti ed a pagamento

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA*CAPO I – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E
TRATTAMENTI CONSENTITI*

Art. 7 - Adempimenti conseguenti il
decesso

Art. 8 - Trattamenti consentiti e
osservazione delle salme

CAPO II – AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Autorizzazioni di operazioni
cimiteriali e di cremazione

Art. 10 - Autorizzazione al singolo trasporto
funebre

*CAPO III – VIGILANZA, CONTROLLO E
SANZIONI*

Art. 11 - Vigilanza, controllo e sanzioni

TITOLO III – ATTIVITA' NECROSCOPICA*CAPO I – TRASPORTI FUNEBRI
OBBLIGATORI, OBITORI E DEPOSITI DI
OSSERVAZIONE*

Art. 12 - Trasporti funebri obbligatori

Art. 13 - Depositi di osservazione e obitori

**TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE E
SALA DEL COMMiato***CAPO I – FERETRI*

Art. 14 - Deposizione nel feretro

Art. 15 - Verifica e chiusura feretri

Arti. 16 - Fornitura gratuita di feretri

CAPO II – ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 17 - Attività funebre

Art. 18 - Autorizzazione dei soggetti
esercenti l'attività funebre e condizioni
ostative

Art. 19 – Dotazione organica, dei mezzi e
delle rimesse

Art. 20 - Provvedimenti sospensivi
dell'attività funebre

CAPO III – TRASPORTO FUNEBRE

Art. 21 - Definizione ed effettuazione del
trasporto funebre

Art. 22 - Modalità del trasporto e percorso,
riti religiosi o civili, vigilanza

Art. 23 - Definizione ed effettuazione del
trasporto di salma

Art. 24 - Flusso informativo per trasporto di
salma

Art. 25 - Definizione ed effettuazione del
trasporto di cadavere

Art. 26 - Flusso informativo per trasporto di cadavere

Art. 27 - Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

Art. 28 - Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

Art. 29 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici

Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero

CAPO IV – SALE DEL COMMIATO

Art. 31 - Sale del commiato

CAPO V – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 32 - Imbalsamazione e tanatoprassi

Art. 33 - Riscontro diagnostico ed autopsia

Art. 34 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere

TITOLO V – ATTIVITA' CIMITERIALE

CAPO I – CIMITERI

Art. 35 - Elenco cimiteri

Art. 36 - Disposizioni generali – Vigilanza

Art. 37 - Reparti speciali nel cimitero

Articolo 38 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 39 - Disposizioni generali

Art. 40 - Piano cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 41 - Inumazione

Art. 42 - Cippo, lapide, copritomba

Articolo 43 (Tumulazione)

Articolo 44 (Deposito provvisorio)

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

Art. 46 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Articolo 47 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)

Art. 48 - Oggetti, materiali e opere recuperabili

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 49 - Crematorio

Art. 50 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 51 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 52 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

Art. 53 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

Art. 54 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

Art. 55 - Modalità conservative delle urne

Art. 56 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 57 - Orario e disciplina dell'ingresso

Art. 58 - Divieti

Art. 59 - Riti funebri

Art. 60 - Identificazione delle sepolture

Art. 61 - Fiori e piante ornamentali

Art. 62 - Materiali ornamentali

TITOLO VI – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 63 - Sepolture private
- Art. 64 - Durata delle concessioni
- Art. 65 - Modalità di concessione
- Art. 66 - Uso delle sepolture private
- Art. 67 - Manutenzione delle sepolture
- Art. 68 - Costruzione delle opere – Termini

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 69 - Divisione, Subentri
- Art. 70 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Art. 71 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua
- Art. 72 - Rinuncia a concessione di aree libere o di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 73 - Rinegoziazione del periodo concessorio

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 74 - Revoca
- Art. 75 - Decadenza
- Art. 76 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 77 - Estinzione

TITOLO VII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 78 - Accesso al cimitero
- Art. 79 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 80 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 81 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 82 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 83 - Orario di lavoro e sospensione in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 84 - Vigilanza

Art. 85 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO VIII – ILLUMINAZIONE VOTIVA**CAPO I – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DEL SERVIZIO**

Art. 86 - Gestore del servizio, caratteristiche dell'abbonamento e tariffe

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 87 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

Art. 88 - Catasto cimiteriale e registrazioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 90 - Cautele

Art. 91 - Regolarizzazione situazioni pregresse

Art. 92 - Ammende

Art. 93 - Norme sostituite o abrogate

NOTA CONCLUSIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI
--

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI E
COMPETENZE***Capo I – Disposizioni generali e competenze***Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e degli operatori del settore ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario

sanitario, le attività di medicina necroscopica;

b) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi;

c) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 2 - Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.L. e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.

2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.S.L., quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente A.S.L. Il Sindaco può delegare tali competenze.

4. Il Dirigente del settore da cui dipendono i servizi oggetto del presente regolamento è normalmente responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Il Dirigente cura l'attuazione del presente regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai servizi cimiteriali.

5. I servizi sono organizzati sotto il coordinamento di un responsabile dei servizi cimiteriali, successivamente chiamato "Responsabile".

Tale Responsabile viene individuato dal Dirigente tra i dipendenti aventi qualifica adeguata.

6. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, spetta al Dirigente, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di Responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa

la stipula degli atti di concessione che non siano di esclusiva competenza del gestore del cimitero, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano cimiteriale.

7. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Dirigente o, su sua delega, al Responsabile, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

8. Alla gestione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi pubblici.

9. Ove la gestione dei cimiteri sia stata affidata a soggetto distinto dal Comune si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale e le reciproche competenze vengono definite nel contratto di servizio, fermo restando che al Comune competono compiti di regolazione, indirizzo, vigilanza, sanzionatori e approvazione degli atti che ad esso la legge o il regolamento attribuiscono.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Le medesime responsabilità attribuite al Comune valgono in caso di affidamento della gestione a terzi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria

1. Fanno parte integrante del presente regolamento:

a) la legge regionale "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" n. 22 del 18/11/2003, come modificata con l'articolo 6, comma 6 della Legge regionale 8/2/2005, n.6, d'ora in avanti detta "legge regionale" e dal regolamento regionale "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" n. 6 del 9/11/2004, d'ora in avanti detto "regolamento regionale";

b) D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396;

d) L. 28/2/2001, n. 26;

e) L. 30/3/2001, n. 130;

f) D.P.R. 15/7/ 2003, n. 254.

2. Col termine "deliberazione di Giunta Regionale in materia" si intende la deliberazione VII/20278 del 21/1/2005, nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali del Comune o del cimitero sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, le mappe ed il registro delle sepolture di cui all'articolo 5 del regolamento regionale, affinché lo stesso possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici comunale e cimiteriale i provvedimenti comunali concernenti:

a) l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);

b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241, quali ad esempio l'elenco

delle concessioni cimiteriali in scadenza, l'elenco delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie previste nel corso dell'anno, l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Capo II – Gratuità ed onerosità dei servizi

Art. 6 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie di cui all'articolo 41 del regolamento regionale o anche il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dal regolamento;

b) l'utilizzo, per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, di celle frigorifere comunali per le prime 24 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale esclusivamente per ragioni igienico sanitarie certificate dall'A.S.L.;

c) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune, ai sensi del comma 3 dell'articolo 41 del regolamento regionale.

d) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere posto a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;

e) la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di

persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 16;

f) la deposizione delle ossa o ceneri in ossario comune.

3. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente Organo comunale.

4. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso procede alle informative di cui al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale, onde provvedere al pagamento della cremazione.

5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati, con relativi prezzi.

TITOLO II**POLIZIA MORTUARIA***Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti***Art. 7 - Adempimenti conseguenti il decesso**

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396. Nel caso di trasporto di salma, il modulo di cui all'allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, conseguente all'articolo 39 comma 1 del regolamento regionale, funge da dichiarazione/avviso di morte.

2. Il medico curante o chi per lui, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 3 della legge regionale e dall'articolo 40 del regolamento regionale.

3. L'ufficiale di stato civile si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

4. L'accertamento di morte è certificato sul modulo di cui all'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, di cui all'articolo 40 comma 6 del regolamento regionale.

5. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti la esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. In tali casi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000 e dall'articolo 3 della L. 130/2001.

6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il

comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

7. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

8. Per i prodotti abortivi si applica l'articolo 7 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

9. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Art. 8 - Trattamenti consentiti e osservazione delle salme

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti dagli articoli 41 e 42 del regolamento regionale, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale.

2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere può essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.

3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/8/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, o gli eventuali trattamenti conservativi richiesti dai familiari.

4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

*Capo II – Autorizzazioni***Art. 9 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione**

1. Come previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del regolamento regionale, l'Ufficiale di stato civile autorizza:

a) la inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadavere o di nato morto;

b) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri.

2. L'A.S.L. competente per territorio autorizza:

a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili.

3. Il Comune autorizza:

a) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, come previsto dall'articolo 14 del regolamento regionale;

b) la esumazione e la estumulazione ordinarie e straordinarie;

c) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;

d) la tumulazione e la cremazione di ossa;

e) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;

f) ogni altra operazione cimiteriale.

Art. 10 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre, accompagnata dalla attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata su modulo di cui all'allegato 4 alla deliberazione regionale in materia, corredata, a seconda dei casi, dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, secondo quanto disciplinato nel presente regolamento e nel regolamento regionale agli artt. 31 e 32 in materia di autorizzazione di attività funebre ed agli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 in materia di trasporto funebre. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, si dovrà verificare per ciascun trasporto la presenza dell'incarico di esecuzione da parte di chi ne ha titolo.

2. Il trasporto di feretro nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune a seguito di domanda degli interessati, previo pagamento del previsto corrispettivo.

3. Il trasporto di feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, se sepolto, dal Comune dal quale parte, a seguito di domanda degli interessati, previo pagamento del previsto corrispettivo.

Capo III – Vigilanza, controllo e sanzioni

Art. 11 - Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla, se del caso avvalendosi dell'A.S.L. per i compiti igienico-sanitari, sull'applicazione del presente regolamento, comminando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti violati.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione prevista dalla legislazione regionale e quando la violazione concerne norme contenute nel T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 o nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 si applicano le specifiche sanzioni da questi previste.

3. Il personale del Comune, in base alle specifiche competenze, potrà procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per verificare la corretta applicazione del presente regolamento.

TITOLO III**ATTIVITA' NECROSCOPICA**

Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione

Art. 12 - Trasporti funebri obbligatori

1. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del servizio sociale del Comune di residenza, con esenzione per i residenti nel Comune di Paderno Dugnano.

2. La raccolta e il trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico seguono quanto specificato al precedente art. 6, comma 2, lettera d).

3. La raccolta e il trasferimento all'obitorio nei casi diversi da quelli di cui ai commi precedenti sono a pagamento con onere a carico di chi li ha richiesti o disposti.

4. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre sul suo territorio, eventualmente anche attraverso apposita convenzione, di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

5. Per quanto non disciplinato nei precedenti commi, trova applicazione l'art. 34 del regolamento regionale.

Art. 13 - Depositi di osservazione e obitori

1. L'obitorio è il luogo in cui:

a) mantenere in osservazione e custodire una salma di persona deceduta nel Comune

in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento della salma stessa;

b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o decedute in abitazioni per i quali l'A.S.L. competente per territorio abbia certificato l'antigenicità.

2. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta nel Comune per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita.

3. Gli obblighi previsti dal regolamento e connessi al deposito di osservazione e all'obitorio sono assolti presso il cimitero di Paderno e presso le locali strutture sanitarie accreditate.

4. Per l'effettuazione dei periodi di osservazione ed i riscontri diagnostici si applica l'art. 41 del regolamento regionale.

TITOLO IV**ATTIVITA' FUNEBRE E SALA DEL
COMMIATO***Capo I – Feretri***Art. 14 - Deposizione nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi provvedimenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali e, per la sola inumazione si applica il comma 11 dell'articolo 15 del regolamento regionale.

2. La vestizione della salma, o se del caso del cadavere, e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura del personale autorizzato o anche dai familiari, o da loro incaricati, sempre che non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria o di tutela della salute pubblica.

3. Qualora la salma si trovi in struttura sanitaria di ricovero e cura, struttura socio assistenziale, struttura sanitaria residenziale, obitorio, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, la vestizione, salvo diversa disposizione degli aventi titolo, è effettuata a cura del personale della struttura.

4. Laddove siano previsti trattamenti della salma, o se del caso del cadavere, connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati dai relativi ministri del culto, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'A.S.L. competente.

Art. 15 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'addetto al trasporto funebre incaricato dalla famiglia.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, secondo quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento regionale.

3. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 36 del regolamento regionale sono svolte da personale dell'A.S.L. competente del luogo in cui si trova il cadavere.

4. La dichiarazione sulle verifiche effettuate è fatta sul modello di cui all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Art. 16 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale comunale, che ne assume il conseguente onere.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

*Capo II – Attività funebre***Art. 17 - Attività funebre**

1. L'attività funebre, definita al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale e regolata dagli artt. 31 e 32 del regolamento regionale, è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzati all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei previsti requisiti.

2. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario deve essere comunque esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Art. 18 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 32 del regolamento regionale, il dirigente competente autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività funebre nella sede specificata, ai sensi dell'ordinamento interno.

2. L'autorizzazione è comprensiva di quelle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

3. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio e agenzia d'affari, cui si aggiunge il possesso dei requisiti formativi relativi all'attività funebre.

4. Nel caso di cui al comma precedente anche in presenza di attività disgiunta valgono i divieti e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.

5. Per l'apertura di una sede commerciale secondaria i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ciascuna nuova sede di almeno un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi stabiliti con provvedimento regionale.

6. Le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre sono quelle individuate dall'articolo 32 del regolamento regionale.

7. Per svolgere l'attività funebre nel territorio del Comune è sufficiente che il soggetto operante sia in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre rilasciata da un Comune della Regione Lombardia.

8. In sede di prima applicazione della normativa valgono i criteri stabiliti in via transitoria da legge e regolamento regionale.

9. Le imprese funebri esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti nei termini massimi di due anni dalla sua entrata in vigore.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 9 si intendono imprese funebri quelle in possesso alla data citata, congiuntamente, delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo.

Art. 19 - Dotazione organica, dei mezzi e delle rimesse

1. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e le relative rimesse devono ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 37 del regolamento regionale. In caso di trasporti funebri fuori regione, devono altresì essere osservate le norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. Le imprese esercenti l'attività funebre nel territorio comunale occorre che dimostrino al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.

3. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico dei feretri.

4. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per

eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e sue successive integrazioni e modifiche.

5. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

6. L'esercente l'attività funebre può documentare la disponibilità continuativa di autofunebre oltre che attraverso la proprietà anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata, purché pari o superiore all'anno.

Art. 20 - Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre

1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;

b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;

c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;

d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale;

e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;

f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;

g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.

2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.

3. Le condizioni ostative di cui all'articolo 32 del regolamento regionale, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale

addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

Capo III – Trasporto funebre

Art. 21 - Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal Capo IX del regolamento regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica il comma 1 dell'articolo 35 del regolamento regionale, nonché l'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

4. Il trasporto all'interno di uno stesso cimitero è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del gestore del cimitero.

5. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre e viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

6. L'A.S.L. è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al gestore del cimitero di destinazione, la sussistenza o anche solo il sospetto di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Art. 22 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Compete al Sindaco disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione

delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle sale del commiato oppure nei luoghi previsti per i riti commemorativi;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito;
- g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranza funebre in genere, sentiti i ministri di culto interessati.

Art. 23 - Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel contenitore impermeabile non sigillato di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale, il prelievo di

quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.

2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai familiari del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità, il coniuge ed in difetto di questo, ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.

4. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.

Art. 24 - Flusso informativo per trasporto di salma

1. L'addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo per fax o altro sistema telematico, copia del modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, compilato e sottoscritto dal medico, a:

- a) Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
- b) Ufficiale di stato civile del Comune di destinazione della salma;
- c) A.S.L. del luogo di arrivo della salma;
- d) responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni in essa contenute, specificate al comma seguente.

2. Le informazioni minimali contenute nel modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di A.S.L. e Comune sono le seguenti:

- a) cognome e nome del defunto;
- b) data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato di avviso di morte;
- c) cognome e nome del medico intervenuto;
- d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
- e) nominativo dell'impresa che esegue il trasporto di salma;
- f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;
- g) targa dell'autofunebre.

3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo allegato 2 predetto. Il personale della struttura ricevente firmerà per

accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di ricezione in abitazione privata la firma per ricevuta è quella del familiare. L'originale del modulo allegato 2 di cui sopra sarà poi fatto pervenire all'ufficio di stato civile del Comune di decesso.

4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma a:

a) Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;

b) Ufficiale di stato civile del Comune dove insiste la struttura ricettiva;

c) A.S.L. competente per territorio del luogo dove insiste la struttura ricettiva.

La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici.

5. L'esercente l'attività funebre consegna le documentazioni in originale in suo possesso al Comune di decesso, ai fini del prosieguo degli ulteriori incombenzi.

Art. 25 - Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

2. È permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai familiari del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge e, in difetto di questo, ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

3. Per il trasporto del cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.

4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.

Art. 26 - Flusso informativo per trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori regione o in partenza per fuori regione.

2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla legge e dal regolamento regionale.

3. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. In questo caso il personale del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro siano integri e corrispondano a quanto riportato nel modulo allegato 4 di cui all'articolo precedente.

6. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.

Art. 27 - Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

1. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.

2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale, nel rispetto delle norme previste in proposito dalla legge 626/94.

3. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche di cui ai commi che precedono, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

4. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

5. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto valica i confini regionali. Se il trasporto avviene interamente all'interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dall'articolo 37 del regolamento regionale.

6. Per autofunebri e rimesse valgono le norme previste dall'art. 37 del regolamento regionale.

Art. 28 - Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

1. Da parte di ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere devono essere sempre adottate le precauzioni di cui all'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

Art. 29 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle

caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 20 del regolamento regionale.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto funebre per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R..

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Capo IV – Sale del commiato

Art. 31 - Sale del commiato

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con la destinazione d'uso, in relazione a quanto stabilito negli strumenti urbanistici vigenti.

2. L'articolo 42 del regolamento regionale, cui si rimanda, specifica i soggetti autorizzati a costruire e gestire sale del commiato, i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa, gli obblighi tariffari.

*Capo V – Trattamenti sul cadavere***Art. 32 - Imbalsamazione e tanatoprassi**

1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 del regolamento regionale, nonché da quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 285/90.

2. E' permessa la tanatocosmesi, che non necessita di alcuna autorizzazione.

Art. 33 - Riscontro diagnostico ed autopsia

1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché l'articolo 43 del regolamento regionale.

Art. 34 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere

1. Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli 44 e 45 del regolamento regionale, nonché gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. n. 285/90 non in contrasto con i suddetti.

TITOLO V**ATTIVITA' CIMITERIALE***Capo I – Cimiteri***Art. 35 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e dell'articolo 9 della legge regionale, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero di Paderno
- 2) Cimitero di Dugnano;
- 3) Cimitero di Palazzolo;
- 4) Cimitero di Cassina Amata.

Art. 36 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento regionale.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'A.S.L. competente per territorio.

3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del gestore del cimitero.

Art. 37 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza della concessione.

3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate. È possibile procedere a sepoltura di parti anatomiche riconoscibili in sepolture concesse ad aventi titolo a disporne.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale o ancora per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili.

Art. 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.

Sono inoltre accettati i cadaveri provenienti da case di riposo o di cura site in altri comuni quando la residenza del defunto sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza; in tal caso saranno considerati come residenti.

Eventuali casi di defunti, trasferitisi precedentemente in altro comune presso i parenti per essere accuditi e/o assistiti, saranno valutati di volta in volta dal Responsabile per verificare l'applicabilità di quanto enunciato al punto precedente.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto d'uso,

nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono altresì ammessi, seppur non residenti, i cadaveri di parenti o affini, di primo grado, di persone sepolte nel cimitero, ove ci sia disponibilità di posti a concessione.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Le sepolture in loculi dei non residenti, gravate da corrispettivo appositamente previsto annualmente, a carico del concessionario, hanno luogo di norma nel cimitero di ammissione, previa verifica della relativa disponibilità.

Casi particolari, legati a richieste dettate da gravi motivi di salute del concessionario ed adeguatamente documentate da certificazioni mediche non generiche, saranno di volta in volta valutati dal Responsabile.

3. Nei reparti speciali, o nelle parti dedicate a particolari culti, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto, salvo che gli aventi titolo manifestino l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi più prossimi, così come individuati dagli artt. 74 e segg. del codice civile.

4. In ogni cimitero sono di preferenza accolti, compatibilmente con la rispettiva ricettività, i cadaveri delle persone, residenti, in vita, nei rispettivi territori circoscrizionali, determinati con apposito atto dirigenziale.

5. L'ammissione ed il posizionamento avvengono nel rispetto della cronologia delle richieste e con le modalità stabilite in apposito atto dal Dirigente del settore, per ogni cimitero, sulla base delle strutture effettivamente disponibili.

Capo II – Disposizioni generali e piano cimiteriale

Art. 39 - Disposizioni generali

1. Ogni cimitero è composto da campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, il cui corrispettivo è stabilito annualmente dalla Giunta comunale.

L'inumazione ha luogo, per disponibilità di posti in ciascun cimitero circoscrizionale, rispettando la volontà dei richiedenti, quando sia possibile soddisfare tale richiesta.

Il Responsabile, sulla base delle disponibilità, definisce periodicamente le aree destinate all'inumazione, tenendo presente, ove possibile, il collegamento con le zone di decentramento del territorio comunale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità all'articolo 15 del regolamento regionale.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché dei Capi IV e V del regolamento regionale.

4. Apposito piano cimiteriale determina i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 23 e allegati 1 e 2 del regolamento regionale.

5. La deroga di cui ai commi 8, 9, 10, disciplinata nei modi stabiliti dagli stessi, dell'art. 16 del regolamento regionale è applicata per tutti i cimiteri comunali fino al termine del 9/2/2025.

Art. 40 - Piano cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano cimiteriale comunale, con le finalità, le modalità, gli elaborati richiesti dal regolamento regionale e in particolare dall'articolo 6 e dall'allegato 1 dello stesso.

2. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, stabilendo le dimensioni minime e massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme di edilizia cimiteriale.

3. Nel rispetto del predetto art. 6 del regolamento regionale, il Comune di Paderno Dugnano ha adottato il Piano Regolatore cimiteriale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2004.

4. Il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale almeno ogni dieci anni o nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale.

*Capo III – Inumazione e tumulazione***Art. 41 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:

a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

b) sono private le sepolture per inumazione a concessione pluriennale rilasciata dal Responsabile, ove individuate, per un periodo compreso tra un minimo di anni 10 ed un massimo di anni 15.

Art. 42 - Cippo, lapide, copritomba

1. Ogni fossa nei campi di inumazione ordinaria è contraddistinta, salvo diversa

soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, trascorsi 6 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'installazione su sepolture ordinarie, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano cimiteriale e delle specifiche norme di edilizia cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate.

3. Per le sepolture private ad inumazione lapide, copritomba o altro monumento funebre sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei concessionari, con caratteristiche e dimensioni compatibili con quelle consentite dal piano cimiteriale e dalle norme di edilizia cimiteriale. Per l'apposizione è dovuto il corrispettivo previsto dalla Giunta comunale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune interviene con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 23 e 26 del regolamento regionale, con diritto di rivalsa delle somme anticipate.

Art. 43 - Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – ipogee od epigee - costruite dal Comune o dai concessionari, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se sorte prima del 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del DPR 803/1975) e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.

In ogni loculo può essere inserito un solo feretro oppure un feretro e cassette resti o urne cinerarie in relazione alla capienza del

loculo; in ogni ossario possono essere inserite cassette resti o urne cinerarie in relazione alla capienza dell'ossario stesso.

2. Ciascuna tumultazione di feretro successiva alla prima già effettuata, in sepolture con concessione perpetua o trentennale, è sottoposta al pagamento di un corrispettivo a titolo di contributo manutentivo, determinato annualmente dalla Giunta comunale.

3. L'inserimento di cassette resti o urne cinerarie in sepolture perpetue già in uso (cappelle di famiglia, tombe a terra, loculi, ossari) è sottoposto parimenti al pagamento di un corrispettivo determinato annualmente dalla Giunta comunale.

4. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Ogni eventuale monumento, con onere di realizzazione e manutenzione da parte del concessionario, è autorizzato dal Responsabile previa presentazione di immagini o disegni progettuali adatti a definirne le caratteristiche, ove lo stesso sia conforme ai criteri previsti in apposito atto dal Dirigente.

In assenza di rilievi, dopo 15 giorni la realizzazione del monumento si intende autorizzata.

5. A far tempo dal 10 febbraio 2005, giorno di efficacia del regolamento regionale, ogni nuova sepoltura a sistema di tumultazione autorizzata dal Comune ed il relativo feretro devono rispettare le norme di cui agli artt. 16 e 18 ed agli allegati 2 e 3 del regolamento regionale.

6. Eccezionalmente ed esclusivamente per sepolture in tomba o cappella di famiglia, a richiesta delle famiglie dei defunti, il Responsabile può autorizzare che la posa di ponteggio per raggiungere la sepoltura assegnata, la movimentazione della lastra di marmo e la formazione del muretto a chiusura siano effettuate da personale della stessa impresa familiare, ove trattasi di impresa edile o similare, ritenendo indenne il Comune per qualsiasi danno a persone o

cose e fermo restando che le operazioni eventualmente autorizzate sono svolte sotto l'esclusiva responsabilità, anche personale, civile e penale, del richiedente.

Art. 44 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella disponibilità del cimitero, previo pagamento del corrispettivo, rapportato al periodo di effettivo utilizzo ed alla tipologia della sepoltura.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato e finanziato;

d) qualora non vi sia disponibilità di sepoltura della tipologia richiesta e non sia a breve previsto un progetto di ampliamento cimiteriale;

e) nel caso di rinegoziazione della concessione.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di un ulteriore anno.

4. Il corrispettivo di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

5. In caso di rinegoziazione della concessione, scaduto il termine di cui al comma 3, senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Comune, previa diffida agli aventi titolo, provvede a inumare la

salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura.

6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato in loculo provvisorio ma solo in tombe e loculi definitivi o cremato oppure verrà esumato alla scadenza del periodo di inumazione decennale, previo pagamento del previsto corrispettivo.

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 45 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del gestore del cimitero. Conseguentemente si procede ad esumazione ordinaria.

Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso, a richiesta degli aventi titolo e con l'utilizzo di contenitori biodegradabili, potrà essere reinumato in apposito spazio per almeno ulteriori 2 anni, oppure potrà essere avviato a cremazione.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, secondo le modalità stabilite con apposita determina dirigenziale su cui si esprime l'A.S.L. nei termini di cui al comma 12 dell'articolo 20 del regolamento regionale. L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto e con l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso o in altro cimitero, o per avvio a cremazione.

Decorsi sei mesi di deposito temporaneo i resti o le ceneri vengono dispersi nell'ossario o nel cinerario comune.

3. Si applicano alle esumazioni ordinarie e straordinarie le norme contenute nell'articolo 20 del regolamento regionale.

Art. 46 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Responsabile, per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso o in altro cimitero, o per avvio a cremazione;
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura del personale del gestore del cimitero.

5. Eccezionalmente ed esclusivamente per sepolture in tomba o cappella di famiglia, a richiesta delle famiglie dei defunti, il Responsabile può autorizzare che la posa di ponteggio per raggiungere la sepoltura assegnata, la movimentazione della lastra di marmo e la rottura del muretto a chiusura siano effettuate da personale della stessa impresa familiare, ove trattasi di impresa edile o similare, ritenendo indenne il Comune per qualsiasi danno a persone o cose e fermo restando che le operazioni eventualmente autorizzate sono svolte sotto l'esclusiva responsabilità, anche personale, civile e penale, del richiedente.

6. Compete al Comune individuare, con apposito atto dirigenziale, il periodo di effettuazione delle estumulazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo, come previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del regolamento regionale. Di tale determina è data adeguata pubblicità con affissione

all'albo pretorio del Comune e nel cimitero interessato.

7. Le ossa rinvenute possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di tale domanda, trascorsi 6 mesi dall'estumulazione, le ossa sono collocate in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per la cremazione.

9. Le modalità di esecuzione delle estumulazioni rispondono a quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento regionale.

Art. 47 - Onerosità di esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone.

Il pagamento va effettuato in via anticipata a cura di chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria. Ove la disposizione derivi dal Comune, il pagamento è dovuto al gestore del cimitero secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel corrispettivo.

L'estumulazione a richiesta dei familiari comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per una ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in base ai corrispettivi vigenti.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune di cadaveri appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del Comune.

Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 48 - Oggetti, materiali e opere recuperabili

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione. In tal caso i richiedenti o un familiare delegato si obbligano a presenziare a detta operazione ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti da parte del personale del gestore del cimitero e della consegna viene redatta ricevuta in duplice esemplare, una delle quali è consegnata al reclamante e l'altra conservata agli atti del cimitero.

3. Se non richiesti dagli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora, decorso tale termine, non venissero reclamati, gli stessi potranno essere alienati.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

5. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune.

Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concessi, secondo le

norme vigenti al momento della riassegnazione, ivi compresa la deroga, di cui ai commi 8, 9, 10 dell'art. 16 del regolamento regionale.

6. Il Responsabile, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà purché gli stessi siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V – Cremazione

Art. 49 - Crematorio

1. Il Comune non è dotato di crematorio comunale.

2. Fino alla identificazione da parte della Regione dei bacini di riferimento, il bacino viene identificato nel confinante territorio del Comune di Cinisello Balsamo.

Al crematorio del predetto Comune, anche mediante eventuale convenzione con lo stesso, verranno di norma, ma non in via esclusiva, inviati i cadaveri ed i resti provenienti da esumazione o estumulazione.

Per quanto previsto al presente articolo valgono le norme degli artt. 4, terzo comma e 19, primo comma, del regolamento regionale.

Art. 50 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune per i decessi avvenuti nel proprio territorio, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30/3/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

a) certificato in carta libera del medico incaricato delle funzioni di necroscopo dal quale risulti accertata la morte ed escluso il sospetto di morte dovuta a reato, secondo il modello di cui all'allegato 3 della deliberazione regionale in materia;

b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla azienda locale sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.

5. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di processo verbale, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di disinteresse e/o irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto dall'art. 20 commi 4 e 5 del regolamento regionale

6. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate, quali l'insufficienza di sepolture;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

7. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 3 del presente regolamento.

8. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dal comma 5 del presente regolamento.

9. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

In tali casi è compito dell'A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

10. Per l'acquisizione di volontà di cremazione rese fuori del Comune, si applica il comma 2 dell'articolo 12 del regolamento regionale.

Art. 51 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della L. 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati ed è eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il modulo di cui all'allegato 5 della deliberazione regionale in materia, previsto dal comma 2 dell'articolo 13

del regolamento regionale. Per la conservazione del modulo vanno osservate le prescrizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 13.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, ove esistente.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata direttamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, da personale che da questi ne abbiano ricevuto incarico, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale del gestore del cimitero.

7. Di ogni dispersione di ceneri autorizzata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale.

Art. 52 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di

concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Al presente articolo si applicano le norme contenute all'art. 14 del regolamento regionale.

3. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale.

Art. 53 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. Nel caso di affidamento familiare il modulo di cui all'allegato 6 della deliberazione di Giunta Regionale in materia sostituisce integralmente il verbale di cui all'articolo 81, comma 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 54 - Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate o in luogo specificato dall'affidatario.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza.

3. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in nicchia che abbia destinazione stabile e sia garantita contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria.

4. La nicchia di cui al comma 3 è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sulla nicchia.

5. La nicchia di cui al comma 3 può essere individuale o plurima, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituita deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 55 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario/cinerario comune per la conservazione:

a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;

b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici

trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario/ossario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

4. In almeno un cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita in cui disperdere le ceneri.

5. Nel giardino delle rimembranze o nelle sue immediate adiacenze è realizzato un monumento del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto, le generalità di chi vi ha avuto dispersione delle ceneri.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 56 - Orario e disciplina dell'ingresso

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Dirigente, sulla base di criteri stabiliti dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi; sono ammesse le biciclette, purché depositate nelle apposite rastrelliere.

Art. 57 - Divieti

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, tranne nel caso di animali di ausilio a non vedenti, purché tenuti al guinzaglio;

b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso oppure in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.

2. Per motivi di salute che rendano difficile la deambulazione, opportunamente documentati, il Comune può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;

i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, sepolture, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile e l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie commemorative;

l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei alle operazioni, non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile;

m) svolgere qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Responsabile;

n) effettuare qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dal gestore del cimitero;

o) effettuare qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Responsabile.

4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

5. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale del gestore del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 58 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferisca con la normale operatività dei servizi cimiteriali.

2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile.

3. I ministri di culto che intervengono all'accompagnamento funebre o ad altro rito in ambito cimiteriale, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 59 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa, loculo, tomba, nicchia deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche di cui all'articolo 17 del regolamento regionale.

2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal Responsabile e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato sia accompagnato dalla traduzione in lingua italiana.

4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di immagine, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 60 - Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino l'altezza massima di cm 100 purchè siano mantenute nello spazio di pertinenza della tomba e comunque non oltre cm 30 dal perimetro posteriore della stessa e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

2. Gli ornamenti di fiori freschi o di corone dovranno essere tolti, non appena

avvizziscono e comunque entro 72 ore dalla deposizione, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

3. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile incuria così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile, previa diffida ad adempiere, li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione, rivalendosi per le spese sul concessionario, anche a mezzo di riscossione coattiva.

Art. 61 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e segni funebri in genere, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il gestore del cimitero provvederà, senza diffida alcuna, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati dal Responsabile previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale ed all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente articolo 48, in quanto applicabili.

TITOLO VI

CONCESSIONI

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 62 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune o dal gestore del cimitero.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato vano per conservazione di cassette di resti ossei e urne cinerarie.

4. Le concessioni in uso dei manufatti presenti nel cimitero riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, colombari, tumuli individuali per feretri, ossari e loculi, nicchie per urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività, edicole, tombe di famiglia, tumuli a due o più posti).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento previsto secondo corrispettivo stabilito dalla Giunta comunale.

6. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Comune previa assegnazione del manufatto, consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale e si configura in una concessione amministrativa.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano

l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

. la natura della concessione e la sua identificazione;

. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

. la durata della concessione;

. il concessionario o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;

. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso per benemerenze in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza, anche con rinvio alle norme del presente regolamento.

8. Per le collettività di appartenenti a religioni diverse dalla cattolica, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso ma secondo un corrispettivo annuo riscuotibile anche in unica soluzione concernente l'uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano cimiteriale, secondo corrispettivo predetto, di volta in volta stabilito dalla Giunta comunale. Per le parti di competenza trova applicabilità l'art. 6 del regolamento regionale.

Art. 63 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura, tranne che non siano già state concesse per durate diverse, hanno la durata definita, in base alla singola tipologia di sepoltura, dal provvedimento dell'Organo comunale competente che ne determina la tariffa, purché entro i limiti di seguito stabiliti:

a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie;

b) in 25 e 50 anni per le nicchie cinerarie o equiparati;

c) in 25 anni per i loculi colombari, ossari e tombe ipogee.

2. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire il rinnovo, purché compatibile con le previsioni di piano cimiteriale, per un periodo massimo di ulteriori 10 anni, dietro il pagamento del corrispettivo previsto.

3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune, nonché la scadenza.

4. Per le concessioni rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento che contemplavano il diritto di sepoltura di persone ancora in vita, per effetto di disposizioni normative previgenti che lo consentivano, la durata delle concessioni, in deroga, viene così disciplinata:

a) concessione stipulata da più di 20 anni: la concessione originaria viene prolungata di un periodo pari alla differenza fra gli anni già trascorsi e quelli previsti per analoghe sepolture dal comma 1; il concessionario è tenuto al versamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale che tiene conto del periodo di prolungamento e della tariffa per le sepolture analoghe;

b) concessione stipulata da meno di 20 anni: la concessione originaria permane fino alla sua naturale scadenza.

Art. 64 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza:

. del feretro o di cassetta resti per i loculi colombari, ossari e tombe;

. dell'urna cineraria per colombari di nicchie cinerarie o equiparati.

2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente:

a) retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento;

b) trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.

3. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciare la decadenza.

Art. 65 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:

a) alla persona dell'originario concessionario del sepolcro e a quelli da lui designati nell'ambito familiare;

b) in caso di mancata designazione, agli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultino titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

c) al convivente more uxorio, al momento del decesso, se indicato dall'originario concessionario o dall'avente diritto

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 6° grado, ampliata ai collaterali e agli affini del concessionario e del coniuge da loro autorizzati.

4. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originario concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposito assenso da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, ne prende atto.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà dei materiali per la durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 66 - Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle sepolture private spetta, pro quota, al concessionario, per tutte le parti costruite, installate, aggiunte o comunque presenti all'interno della concessione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Per le sepolture realizzate da privati per le quali non risulti al Comune l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti tali dal Comune.

Art. 67 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 62, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare da parte del Comune, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di durata massima pari a 12 mesi, ai termini predetti.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 68 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e

depositati in copia agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data di decesso.

7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.

8. Nel caso di famiglia estinta, in caso di perpetuità della concessione o di maggior durata residua di 20 anni se a tempo determinato, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente all'avvio del procedimento di decadenza della concessione.

Art. 69 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede lasciando libera la sepoltura.

2. In caso di accettazione della rinuncia, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prodotto della seguente operazione: $y:(2x"N")=z$ ove y = tariffa in vigore al momento della rinuncia, "N" = numero degli anni residui calcolati per intero se superiore a 180 giorni, z = somma da rimborsare.

3. In caso di carenza di voce tariffaria vigente, si utilizza quella di concessione analoga per numero di posti e per collocazione.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

5. Qualora da parte del concessionario sia richiesta una nuova concessione, il rimborso di cui al comma 2 può essere sostituito dal conguaglio sul corrispettivo della nuova concessione, ove capiente; in caso contrario permane il rimborso.

Art. 70 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/297 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

. per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/5 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un possibile importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del competente ufficio comunale.

Restano in carico al Comune tutte le spese conseguenti alle operazioni necessarie al ripristino della nuova disponibilità.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

4. Qualora da parte del concessionario sia richiesta una nuova concessione, il rimborso di cui al comma 2 può essere sostituito dal conguaglio sul corrispettivo della nuova concessione, ove capiente; in caso contrario permane il rimborso.

Articolo 71 (Rinuncia a concessione di aree libere o di aree con parziale o totale costruzione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 63, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da spoglie mortali;

c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/297 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del competente ufficio comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Art. 72 - Rinegoziazione del periodo concessorio

1. Nei casi previsti agli artt. 69, 70 e 71 su richiesta dei concessionari o su proposta dei servizi cimiteriali, è possibile optare per un mutamento del rapporto concessorio, procedendo ad una rinegoziazione della concessione, in essere o in regime di proroga di diritto o di fatto, quando siano presenti le seguenti condizioni:

a) la concessione originaria è scaduta ovvero, ancora in essere o perpetua, è trascorso un periodo superiore ai 20 anni dalla data di tumulazione della salma che si intende estumulare;

b) vi è la necessità di tumulare una nuova salma che abbia avuto in vita rapporti di parentela o affinità con il concessionario, così come descritti al comma 1 dell'art. 66 del presente regolamento.

2. Ove la concessione originaria non fosse ancora scaduta, spetta al concessionario un rimborso per gli anni residui, pari al prodotto della seguente operazione: $y:(2x"N")=z$ ove y = tariffa in vigore al momento della rinuncia, "N" = numero degli anni residui calcolati per intero se superiore a 180 giorni, z = somma da rimborsare.

Qualora da parte del concessionario sia richiesta una nuova concessione, il rimborso di cui al comma 2 può essere sostituito dal conguaglio sul corrispettivo della nuova concessione, ove capiente; in caso contrario permane il rimborso.

3. La rinegoziazione consiste nell'emanazione di un nuovo atto concessorio a titolo oneroso a favore del concessionario originario o, in sua mancanza, altro soggetto avente titolo, che si sovrappone all'atto iniziale per definire nuove regole in ordine alla durata ed alle modalità dell'esercizio d'uso alla stessa connesso

La rinegoziazione è ammessa una sola volta.

4. La durata massima della nuova concessione non può superare quella prevista dal presente regolamento per le tipologie di sepolture analoghe. Alla stessa si estendono tutti gli istituti previsti per le concessioni a tempo determinato.

5. Gli effetti della durata si estendono a tutti i posti previsti nella concessione originaria purchè le caratteristiche del sepolcro siano conformi a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia.

6. Il corrispettivo previsto dalla Giunta Comunale in riferimento al presente istituto, nonché tutte le spese dirette ed indirette conseguenti alla sua progressiva attuazione, restano a totale carico del concessionario richiedente.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 73 - Revoca

1. È facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione tra quelle elencate al comma 4 dell'articolo 25 del regolamento regionale.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione darà notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo pretorio e del cimitero e a mezzo di manifesti per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Qualora, per irreperibilità del concessionario, l'avviso venga pubblicato oltre che all'albo pretorio ed a quello cimiteriale anche sul notiziario comunale e sul sito web del Comune, si omette l'affissione di manifesti.

Art. 74 - Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

c) quando risulti evidente lo stato di abbandono per incuria o irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro; si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

d) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;

e) quando vi sia l'estinzione della famiglia;

f) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Per tutti i casi sopraelencati, il Responsabile è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo secondo le norme previste dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Responsabile, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto con raccomandata A/R.

Nei casi previsti alle lettere d), f), la pronuncia di decadenza è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo assegnato al concessionario o agli aventi titolo.

3. Il Responsabile, nei casi previsti alle lettere c), e), ove il concessionario sia reperibile, invia, tramite raccomandata A/R, una ingiunzione ad adempiere agli obblighi entro 60 giorni dal ricevimento. Il concessionario ingiunto o gli eredi dello stesso possono avvalersi dell'istituto della rinuncia, nel caso in cui non si voglia provvedere alla manutenzione della sepoltura.

Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti e non sia intervenuta alcuna comunicazione entro il termine stabilito, il Responsabile invia una seconda ingiunzione, con le modalità predette, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori 60 giorni, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione.

La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'albo pretorio ed a quello cimiteriale.

Se, trascorsi inutilmente i termini predetti, non si è adempiuto agli obblighi previsti, il Responsabile adotta il provvedimento di decadenza che, ove possibile, viene notificato all'interessato e pubblicato agli albi suddetti.

Nel caso non sia stato possibile effettuare la notifica, la stessa viene pubblicata ex art. 140 C.P.C.

4. Qualora, nei casi definiti al comma 1, non risulti possibile individuare il concessionario o gli aventi titolo, si avvia la procedura di decadenza.

In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno 60 giorni consecutivi, nel quale si invita chiunque abbia notizie sulla sepoltura, a mettersi in contatto con l'ufficio comunale.

Trascorso tale termine, viene affissa una intimazione agli albi pretorio e cimiteriale nonché sui mezzi di comunicazione dell'ente, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso senza che siano pervenute notizie, sarà pronunciata la decadenza della concessione, che verrà pubblicata agli albi predetti per un periodo di 30 giorni consecutivi, divenendo esecutiva alla scadenza degli stessi.

5. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei tempi e modi stabiliti dalla vigente normativa in materia (L. 15/2006).

Art. 75 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Il Responsabile, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la riduzione dei cadaveri in resti e la loro conservazione in ossari di ultime file alte, nel cimitero che ne abbia disponibilità, per un periodo di 5 anni trascorso il quale sono deposti nell'ossario comune.

Durante il quinquennio predetto, il corrispondente numero della cassetta, riportato anche sulla lastra di chiusura, viene tenuto annotato su apposito registro in dotazione al gestore del cimitero ed a disposizione di chi ne faccia richiesta. Delle suddette operazioni si provvede a dare adeguata comunicazione mediante gli albi predetti.

2. A seconda dello stato delle cose, le opere e gli eventuali materiali ornamentali

possono venire demoliti o restaurati, restando gli stessi nella piena disponibilità dell'Amministrazione per ulteriore futura concessione.

3. Le sepolture decadute, riconosciute di valore artistico, storico o culturale, vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione.

4. La Giunta Comunale stabilisce di volta in volta le modalità ed i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul concessionario per le opere di restauro e all'interesse pubblico per la conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

Art. 76 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 64, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 26 del regolamento regionale.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere al gestore del cimitero di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la successiva collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario o ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO VII

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 77 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, eventualmente anche di durata annuale, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente a quella oggetto di autorizzazione, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare, nonché l'elenco nominativo del personale che opererà nel cimitero e le targhe dei mezzi.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal competente organo comunale.

4. Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto

alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

7. Il Responsabile, in caso di inosservanza delle norme suddette, dispone l'incameramento di tutta o parte della cauzione prestata, a seconda della gravità della violazione.

Nei casi più gravi, oltre alla sanzione predetta, può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 78 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero massimo di feretri che possono essere accolti nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono almeno 8 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento di quanto previsto in corrispettivo.

4. Se si tratta di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50 con arrotondamento per eccesso.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile e comunque sempre nel

rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento e dal piano cimiteriale.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione; le opere devono essere eseguite entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 79 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del valore della concessione quale risultante dalle tariffe in vigore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, fissato dalle apposite tariffe comunali.

Art. 80 - Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 81 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile.

La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc., pena rivalsa sul deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 79 del presente regolamento.

Art. 82 - Orario di lavoro e sospensione in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. L'orario di lavoro delle imprese all'interno dei cimiteri ed eventuali particolari deroghe sono fissati dal Responsabile.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute e autorizzate dal Responsabile.

3. In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Responsabile stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo per posa di lapidi individuali.

4. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, che non può eccedere la durata di dieci giorni.

Art. 83 - Vigilanza

1. Il competente ufficio del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, anche avvalendosi dell'operato di personale del gestore del cimitero.

2. Il competente ufficio del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi del comma 3 dell'articolo 79.

Art. 84 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto alla gestione e custodia dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Responsabile le violazioni accertate, per l'irrogazione delle

sanzioni eventualmente previste da parte dell'organo di Polizia locale competente.

2. In particolare è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire gentilmente al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. A chi opera nel cimitero è vietato:

a) eseguire, nei cimiteri del Comune, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia nei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare grave, in caso di personale dipendente dal Comune e, in caso di personale dipendente dal gestore, ove la violazione sia ripetuta, motivo di possibile rinvio alle clausole del contratto d'appalto in essere.

5. Il personale del gestore del cimitero è sottoposto a misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta secondo quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi.

TITOLO VIII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Capo I – Caratteristiche e modalità del servizio

Art. 85 - Gestore del servizio, caratteristiche dell'abbonamento e tariffe

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri del Comune è svolto, in via esclusiva, dal relativo gestore.

2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal personale del gestore o da ditte dallo stesso autorizzate.

3. La durata dell'abbonamento al servizio di illuminazione elettrica votiva è coincidente con il periodo di uso della sepoltura, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene richiesto, salvo disdetta da parte dell'utente.

4. Per il servizio di illuminazione votiva è dovuto il canone di primo allaccio, una tantum, e un canone annuo di abbonamento, per l'intera durata d'uso della sepoltura.

5. Nel canone di abbonamento annuo sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la vigilanza della rete.

6. Il valore relativo al contributo per spese di impianto ed adduzione energia elettrica nonché il canone annuo di esercizio verrà determinato secondo le tariffe approvate dal competente Organo comunale.

7. Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente e che abbia la prevista autorizzazione del gestore, nonché per lavori di carattere straordinario di marmista, pittore o decoratore ecc., le spese relative sono a carico dell'abbonato stesso.

8. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall'interessato a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione indicato dal gestore nel termine massimo indicato nella comunicazione.

9. Se entro il termine predetto l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento della rata, il gestore provvede ad inviare un secondo ed ultimo sollecito, con l'apposizione di avviso sulla sepoltura, indicando la possibilità di regolarizzare la posizione entro 6 mesi dallo stesso; decorso inutilmente tale termine, il gestore ha facoltà di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, intendendo l'abbonamento cessato ad ogni effetto.

10. Il ripristino del servizio potrà essere accordato dopo il pagamento delle spese di allaccio e delle rate dovute.

11. Gli utenti che intendono recedere dovranno farlo direttamente per iscritto con comunicazione diretta al gestore entro il 31 ottobre di ciascun esercizio. Il recesso si intende valido per l'anno successivo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni varie

Art. 86 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata dal piano cimiteriale apposita zona detta "delle persone benemerite", in cui il Consiglio Comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri, ossa o spoglie mortali in genere di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Art. 87 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. E' d'obbligo la tenuta, da parte del Comune direttamente o per il tramite del gestore del cimitero, del registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano.

5. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) le generalità del concessionario e degli aventi titolo subentrati, almeno nel caso di concessioni rilasciate a partire dal 01/01/2000; per le concessioni rilasciate

prima del termine predetto, si indicheranno le notizie per quanto conosciute;

b) gli estremi del titolo costitutivo;

c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

d) la natura e la durata della concessione;

e) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;

f) le generalità del defunto o dei defunti sepolti;

g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

6. La messa a regime del catasto cimiteriale e delle registrazioni è effettuata entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 88 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento o adeguamento al presente regolamento.

Il Responsabile deve parimenti promuovere l'adeguamento di situazioni difformi a sua conoscenza.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato formalmente all'interessato, previo accordo diretto con lo stesso e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 89 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il gestore del cimitero.

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune od il gestore del cimitero, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitiva sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.

3. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 90 - Regolarizzazione situazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) della L. 16/2/1913, n. 89 e dell'articolo 30 della L. 7/8/1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro familiari.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

Art. 91 - Sanzioni

1. Coloro che contravvengono alle norme del presente regolamento saranno passibili di sanzione amministrativa da

€ 25,00 a € 516,00 , oltre all'obbligo della rimessa in pristino

2. Restano in vigore le pene più gravi previste in differenti norme e in particolare quelle previste dal comma 2 dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, designa gli incaricati per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che sono applicate dai soggetti competenti in base all'ordinamento giuridico interno dell'Ente.

Art. 92 - Norme sostituite o abrogate

1. Il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/5/2002, successivamente modificato con delibera C.C. n. 54 del 24/7/2002, è sostituito dal presente testo a partire dalla sua entrata in vigore.

2. Sono parimenti abrogate dalla data suddetta tutte le norme comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.

3. In caso di dubbio, il dettato del presente regolamento prevale sulle altre norme contenute in regolamenti precedenti.

In caso di contraddizioni interne prevale il Capo I° "Disposizioni generali e competenze".

In caso di ulteriori dubbi interpretativi, decide il Sindaco, o suo delegato, con atto motivato.

NOTA CONCLUSIVA

Disciplina generale dei corrispettivi per i servizi funebri e cimiteriali

I corrispettivi concernenti il servizio cimiteriale sono stabiliti nel rispetto dei criteri definiti, a seconda delle forme di gestione, dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.